



AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Spett.le **MINISTERO DELLA CULTURA**

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Ricorso al Consiglio di Stato

R.G. 335/24

La sottoscritta Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587 - fax: 0696514000 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), con sede in Roma, via dei Portoghesi 12, in persona dell'Avvocato Maria Vittoria Lumetti, nella qualità di difensore costituito per il ricorrente **MINISTERO DELLA CULTURA** (C.F. 80188210589) – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, nel ricorso proposto avverso la Sig.ra **GIANNA MARIA GARBELLI**, attualmente pendente innanzi al Consiglio di Stato con il numero R.G. 335/2024, vista l'ordinanza n. 401/2024 pubblicata in data 05/02/2024 con la quale il Consiglio di Stato ha disposto l'integrazione del contraddittorio e autorizzato la notifica per pubblici proclami dell'atto di appello (congiuntamente a copia della citata ordinanza), mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Cultura.

Nel rispetto delle modalità indicate dal giudice Amministrativo, la sottoscritta Avvocatura dichiara quanto segue:

1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:

Consiglio di Stato, RG n. 335/2024.

2. NOME DELL'APPELLANTE E INDICAZIONE DELLE ALTRE PARTI:

MINISTERO DELLA CULTURA (C.F. 80188210589) - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, in persona del Ministro *pro tempore*;

- appellante -

CONTRO

GIANNA MARIA GARBELLI (C.F.: GRBGN M58M48 L682P), rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Vannicelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Varrone 9, e successivamente rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Bettoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

- appellato -

3. PROVVEDIMENTO IMPUGNATO

3.a ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO CON RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

Sentenza T.A.R. Lazio n. 17525/2023, pubblicata in data 24.11.2020, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha accolto il ricorso e per l'effetto ha annullato il decreto del direttore della Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero della cultura n. 4109 del 20 dicembre 2022, pubblicato in data 22 dicembre 2022, nella parte in cui include l'opera presentata dalla ricorrente tra i "progetti non ammissibili" e il provvedimento adottato dalla medesima amministrazione il 22 dicembre 2022 e trasmesso in pari data alla ricorrente, con salvezza degli ulteriori provvedimenti che saranno adottati.

3.b SUNTO DEI MOTIVI DI GRAVAME

1) ERROR IN IUDICANDO: ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 22, comma 2, lett. E) DEL BANDO. OMESSA PRONUNCIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI

Il Tar Lazio ha accolto il ricorso valutando la fondatezza del primo motivo proposto dalla ricorrente con il quale si lamentava l'esclusione per il mancato rispetto del requisito previsto all'art. 22, comma 2, lett. e), del bando, poiché il possesso del codice ATECO 59.1 doveva ritenersi soddisfacente del requisito soggettivo richiesto dal bando, ovvero di essere in possesso del codice ATECO 59.11.

Segnatamente, il Giudice di prime cure ha ritenuto che *"Risulta decisivo, invero, nel senso dell'erroneità della determinazione assunta dall'amministrazione, che il codice posseduto dalla ricorrente non descrive un'attività economica diversa da quella cui si riferisce il codice richiesto dalla lex specialis, bensì si situa unicamente ad un livello di minor dettaglio ricomprendendo nel più ampio insieme delle attività di "produzione, post-produzione e distribuzione" anche quelle di sola "produzione" il cui svolgimento è richiesto dal bando.*

Se è vero, dunque, che ragioni connesse alle finalità statistiche del sistema suggeriscono, nell'ottica di una maggiore significatività dei dati, di scegliere in fase di attribuzione il codice Ateco più dettagliato, deve ritenersi tuttavia irragionevole far derivare l'esclusione da una procedura selettiva di ammissione alla fruizione di fondi pubblici dalla classificazione dell'attività economica in un gruppo anziché in una classe dello stesso facente parte.

Ciò in considerazione della ratio sottesa alla previsione, da parte del relativo bando, dell'iscrizione con un determinato codice, che è quella di selezionare domande provenienti da soggetti che svolgano attività nel settore per il quale richiedono il finanziamento.

Nel caso di specie, le imprese dovevano operare nel settore della produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi e il codice Ateco riportato nella visura camerale relativa alla ricorrente, riferendosi anche a tale attività di produzione, doveva ritenersi coerente con quanto richiesto dalla lex specialis.

"Quella propugnata è infatti un'interpretazione della clausola della lex specialis in discorso non rispondente all'effettivo interesse pubblico da tutelare ed eccessivamente formalistica, che, nel basarsi sulla distinzione tra il livello di dettaglio rappresentato dal gruppo (59.1) e quello rappresentato dalla classe (59.11), non tiene conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i codici Ateco non hanno alcuna portata certificativa dell'attività effettivamente esercitata dall'impresa (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. V, 17 gennaio 2023, n. 564)".

L'assunto sostenuto dal Tar non è corretto e mostra di aver ben governato i principi di diritto sottesi alla questione in oggetto.

In sostanza il giudice di prime cure ha valutato che la clausola della lex specialis de qua (id est: la richiesta del possesso del codice Ateco 59.11 "produzione") dovesse ritenersi eccessivamente formalistica e non

rispondente all'effettivo interesse pubblico, atteso che il possesso del codice ATECO 59.1, ricomprenderebbe nel più ampio insieme delle attività di "produzione, post-produzione e distribuzione" anche quelle di sola "produzione" il cui svolgimento è richiesto dal bando. La conclusione non appare condivisibile.

2) ERROR IN IUDICANDO: ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 2, LETT. E), DEL BANDO E DEGLI ARTT. 46-47 D.P.R. 445/2000. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS

Il Tar Lazio, sempre nell'ambito del primo motivo di ricorso proposto dalla ricorrente, ha accolto l'ulteriore doglianza relativa alla circostanza per cui, alla data di presentazione della domanda (26 settembre 2022), la stessa risultava iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese anziché alla sezione ordinaria, come richiesto dal citato art. 22, comma 2, lett. e), del bando, requisito acquisito soltanto successivamente in data 27 settembre 2022.

La conclusione è manifestamente errata.

Deve osservarsi, invero, come dal contenuto del bando fosse chiaramente evincibile che i requisiti dovessero essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Converge in tal senso la richiesta di allegazione di un'autodichiarazione ex artt. 46-47 D.P.R. 445/2000, con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione al momento della presentazione della domanda, nonché il tenore della disposizione di cui all'art. 22, comma 2, lett. e), secondo cui "I soggetti richiedenti, a pena di inammissibilità, devono: e) essere iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del Codice Civile ed operare con il codice Ateco 59.11".

4. INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI:

tutti i candidati posto in posizione poziore nella graduatoria tra cui Atomic s.r.l. a cui è statonotificato il ricorso introduttivo.

5. COME E DOVE PUÒ ESSERE SEGUITO LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

Lo svolgimento del processo R.G. 335/2024 Consiglio di Stato può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della schermata del *Consiglio di Stato* della voce "Attività istituzionale".

6. La presente notifica del ricorso per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. VI del Consiglio di Stato con Ordinanza n. 401/2024 REG. PROV. CAU.

7. Testo integrale del ricorso, il cui contenuto è da intendersi qui di seguito integralmente riportato e trascritto, costituendo pertanto parte integrante e sostanziale del presente avviso.

Roma 16 febbraio 2024

Avvocato dello Stato
M. V. Lumetti